

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"SCARPANO"**

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile una libera Associazione, senza fini di lucro, denominata

" ASSOCIAZIONE CULTURALE SCARPANO' "

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Vigevano, in Via G. Verdi 39.

L'Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata, oppure sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad associazioni, enti od altre persone giuridiche quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

ART. 3 - SCOPO SOCIALE

.1. L'Associazione intende operare, senza fini di lucro ed **all'esclusivo scopo del perseguimento di finalità di solidarietà sociale**, nel settore dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della formazione.

Ai sensi dell'art 10 lett. c) del D.Lg. 460/97, e' fatto **espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a)** del citato articolo 10, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Ai predetti fini, l'associazione intende operare per produrre un cambiamento culturale sul territorio, diffondendo e sostenendo tutte quelle iniziative che promuovano:

- la diffusione di una più profonda coscienza collettiva che faccia sperimentare un modo partecipativo di organizzarsi, sperimentarsi, mettersi in gioco nel lavoro e nella vita di gruppo;
- la facilitazione di relazioni dirette fra le persone che stimolino la conoscenza e la fiducia reciproca;
- la creazione di servizi sociopedagogici (corsi, laboratori, seminari, incontri) rivolti a bambini e ragazzi (materne, primo ciclo elementare, secondo ciclo elementare, medie, superiori) finalizzati a fornire strumenti adatti ad una lettura critica e civile della società;
- l'uso del teatro come strumento e come laboratorio di incontro e di scambio
- la promozione di un modo di fare teatro dichiaratamente pedagogico, in grado di portare alla luce quella dimensione importante e poco nota ai più' che e' il ruolo del teatro non solo nella sua dimensione di spettacolazione, ma anche in quella di formazione e di riabilitazione sociale (teatro di ricerca, playback theatre, psicodramma classico), dando a chi lo desidera la possibilità' di fare un'esperienza diretta di questa dimensione;
- la sensibilizzazione ad una "forma teatro" che non sia necessariamente ed unicamente quella cosiddetta "all'italiana", ma che tenga conto dello spirito d'innovazione e di cambiamento che ha caratterizzato la scena teatrale del Novecento, e che sia quindi in grado, in sintonia con queste istanze, di portare il teatro "fuori dal teatro", in spazi (parchi, fabbriche abbandonate, cascine, vestigia rurali, (te)atri,ecc.) e luoghi (comunità di recupero per ex tossicodipendenti e alcoolisti, comunità alloggio per bambini e adolescenti, nelle case di riposo per anziani, nelle scuole, negli ospedali, oltre che nelle cooperative sociali e onlus) inizialmente non pensati appositamente per questa forma d'arte.
- la valorizzazione di una pedagogia delle passioni e della narrazione che parta da un recupero del valore e del piacere del leggere e del narrare non solo libri, ma anche ambienti, suoni, atmosfere, emozioni, e arrivi a nuove visioni personali, intime e poetiche;
- la diffusione una "cultura dell'artigianato" attraverso laboratori di manualità' creativa;
- la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici, culturali e ambientali dell'area provinciale nella quale l'associazione si trova ad operare per portarli a dialogare con valori, atmosfere e suoni di altre culture;

- la spinta alla "organizzazione a rete dei servizi" data dalla necessita' di sviluppare strategie concertate tra diversi soggetti pubblici e privati nella gestione delle reciproche professionalità';
- un'incessante curiosità' intellettuale che si manifesta in un'esigente volontà' di comunicare con individui, gruppi e ambiti culturali disparati, secondo logiche e punti di vista profondamente sentiti e assolutamente personali;
- la sensibilizzazione allo spettacolo dal vivo rispetto al prevalere sempre più' incalzante dello spettacolo riprodotto.

.2. L'Associazione, per raggiungere il proprio scopo sociale, potrà':

a) Farsi promotrice di attività' culturali: piccoli spettacoli, spettacoli, letture animate, letture espressive, rassegne, convegni, dimostrazioni di lavoro, progetti teatrali territoriali (P.T.T), conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti

b) Proporre attività' di formazione quali:

- corsi di formazione teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali;
- corsi di perfezionamento;
- corsi di aggiornamento;
- laboratori teatrali per bambini, ragazzi, adulti;
- percorsi didattici e laboratori per le scuole e per le comunità';
- istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

c) Dare vita ad una attività' editoriale che preveda la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché' degli studi e delle ricerche compiute.

d) elaborare progetti d'educazione socio-affettiva, di prevenzione del disagio minorile, di sviluppo di network per l'orientamento, d'animazione territoriale, di spettacolazione teatrale, di teatro di strada, di educazione alla lettura e di promozione della stessa;

e) promuovere laboratori teatrali, di scrittura, di manualità' creativa, che si propongono come linguaggi possibili, strade altrimenti nascoste per una esplorazione di ciò' che abbiamo intorno e ancor più' di ciò' che abbiamo dentro;

f) offrire ai soci opportunità' di rapporti diretti e di scambio di informazioni, di beni o servizi promuovendo rapporti di collaborazione e cooperazione;

g) pianificare interventi contro il disagio e per la promozione del benessere, dell'inclusione scolastica e per l'integrazione multiculturale nonché' azioni di informazione e orientamento;

h) Offrirsi come referente e consulente per tutte quelle realtà' (scuole, biblioteche per ragazzi, ludoteche, comunità', centri) che hanno intenzione di investire sulla formazione personale degli insegnanti e degli operatori;

i) porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati, portatori di handicap, anziani possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni del teatro nelle sue varianti terapeutiche e performative, un sollievo al proprio disagio;

l) promuovere e gestire forme di mutuo soccorso (fra gli associati), in uno spirito di solidarietà' e di equità' sociale e di valorizzazione delle diversità' culturali, religiose, razziali;

m) promuovere e diffondere le pratiche di: conservazione della natura, riduzione di impatto ambientale delle attività' umane, risparmio energetico ed uso delle energie rinnovabili, sensibilizzazione ambientale, utilizzando il teatro, ma non solo, come strumento di in-trattenimento e in-formazione;

n) utilizzare la documentazione audiovisiva e fotografica delle proprie attività' a scopo di divulgazione e promozione delle stesse.

.3. L'Associazione potrà' svolgere, in modo non prevalente rispetto alle proprie attività' istituzionali, operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e ogni altra attività' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

ART. 4 – ASSOCIATI E QUOTE

4.1 L'associazione Scarpano' e' offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità' istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

E' espressamente esclusa la temporaneità' dell'associazione.

L'Associato:

- deve versare la quota annuale;
- ha diritto di intervento e di voto in assemblea;
- può', se nominato ai sensi del presente statuto, fare parte del Consiglio direttivo.

4.2 L'ammissione del nuovo associato e' decisa dal Consiglio direttivo.

Le quote di ammissione, così' come i contributi associativi non sono trasmissibili, ne' rivalutabili, ne' rimborsabili.

ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Oltre ai diritti previsti dalla legge, gli associati hanno diritto di voto in assemblea e diritto ad essere eletti a fare parte del Consiglio direttivo.

Il diritto di voto, qualora spettante, non può' essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Oltre agli obblighi previsti dalla legge, gli associati:

- sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti;
- devono versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea ai sensi del presente statuto.

Le quote associative verranno stabilite annualmente dal consiglio direttivo.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà' intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

ART. 6 - AMMISSIONE SOCI

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo che ha la facoltà' di negare l'ammissione a suo insindacabile giudizio.

Possono essere soci sia persone fisiche che persone giuridiche che soggetti di diritto privi di personalità' giuridica, residenti o aventi sede sia in Italia che all'estero.

Le domande di ammissione saranno registrate nell'apposito libro, nell'ordine in cui vengono accettate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità' di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

ART. 8 - RECESSO

Il recesso e' ammesso senza limiti, purché' sia dato con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'associazione per iscritto.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui e' pervenuta la domanda all'associazione.

ART. 9 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può' escludere l'associato che:

- a - in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione,
- b - non osservi le disposizioni contenute nello statuto;
- c - senza giustificato motivo non assolva puntualmente agli obblighi assunti verso l'Associazione;
- d - non partecipi senza giustificato e comprovato motivo a più' di due assemblee consecutive;
- e - sia in mora nel versamento di una o più' quote associative annuali.

L'esclusione e' deliberata dal Consiglio Direttivo ed e' comunicata con qualsiasi mezzo all'associato escluso.

ART. 10 - DECESSO

In caso di decesso dell'associato la sua quota di estingue e i suoi successori non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

ART. 11 - RESTITUZIONE DELLE QUOTE

L'associato che cessa di appartenere all'Associazione per recesso ed esclusione o i suoi successori, in caso di decesso, non possono riavere i contributi e le quote versate ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 12 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli associati, versati in conformità del presente statuto;
- beni, immobili, mobili o crediti, attribuiti alla associazione a titolo di donazione o di lascito testamentario;
- introiti ricavati da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di bene in cui i predetti sono stati reimpiegati.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal legale rappresentante dell'associazione su delibera del Consiglio Direttivo, che decide sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' fatto **divieto all'Assemblea, così come a tutti gli organi dell'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione**, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'associazione **deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.**

ART. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;

ART. 14 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea generale può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché in Italia.

L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità del presente statuto, sono vincolanti per tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dovrà essere effettuata con lettera raccomandata ovvero, a scelta del Consiglio Direttivo, con lettera semplice o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta spedizione o ricevimento prima dei suddetti termini, ivi compresa la posta elettronica.

L'avviso dovrà essere fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o al rispettivo numero di fax o indirizzo di posta elettronica pure risultanti dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- a) sono presenti in proprio o per delega tutti gli associati;
- b) tutti i membri del Consiglio direttivo sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione,
- c) nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 15 - COMPITI E MAGGIORANZE DELIBERATIVE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

.1. L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno di ciascun anno per:

- **approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi, con le relative relazioni del Consiglio**

Direttivo;

- verificare l'attività svolta dal Consiglio Direttivo, sulla base di una relazione generale che lo stesso Consiglio dovrà sottoporle unitamente al bilancio.

L'assemblea in sede ordinaria delibera su tutte le materie che non sono riservate all'assemblea straordinaria ed in particolare, tra l'altro:

- fissa le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva gli eventuali regolamenti interni.

L'assemblea ordinaria può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale, oppure, quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, dalla metà più uno dei soci.

.2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e delibera a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 16 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI

.1. L'Assemblea generale in sede straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) sull'eventuale scioglimento dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

.2. L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle materie di cui alla precedente lettera a) con le stesse maggioranze costitutive e deliberative previste per l'assemblea ordinaria;
- sulle materie di cui alla precedente lettera b), inderogabilmente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 17 - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea generale tutti gli associati.

Il voto spetta a ciascun associato.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere riportato sul libro verbali dell'Assemblea degli associati, da conservarsi tra gli atti dell'associazione.

ART. 18 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente, uno o più Vice-Presidenti.

Per la prima volta tali cariche verranno conferite all'atto costitutivo dell'Associazione.

ART. 19 - DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso.

ART. 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori dalla sede purché in Italia ma almeno una volta all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Contemporaneamente la comunicazione deve essere esposta nei locali della sede sociale.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva

della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere riportato sul libro verbali del Consiglio Direttivo, da conservarsi tra gli atti dell'associazione.

ART. 21 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a - curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b - **preparare obbligatoriamente il bilancio annuale e la relazione generale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;**
- c - decidere sul conferimento di procure sia generali che speciali nonché decidere sulla conclusione di convenzioni con Enti Pubblici e privati, atti che dovranno essere comunque formalmente compiuti, in esecuzione della decisione del consiglio, dal legale rappresentante dell'associazione;
- d - regolare i rapporti di lavoro che fanno capo all'Associazione;
- e - deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
- f - compiere in genere ogni altro atto e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientri nell'oggetto sociale,
- g- predisporre eventuali regolamenti interni, che dovranno essere approvati dall'assemblea ordinaria degli associati.

ART. 22 - RINUNCIA, DECADENZA E SCADENZA DEI CONSIGLIERI

I consiglieri che intendano rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La rinuncia ha effetto immediato qualsiasi sia il numero dei consiglieri rimasti in carica.

Decadono dalla carica:

- i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica;
- i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdano la qualità di Soci.

La decadenza deve essere accertata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto al consigliere decaduto.

Il consigliere dichiarato decaduto ha diritto di chiedere entro 8 giorni dalla predetta comunicazione che sulla decadenza si pronunci l'assemblea degli associati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più consiglieri, gli altri provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea degli associati perché abbia a sostituirli.

ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferma rimanendo nei rapporti interni la necessità di una preventiva delibera o delega del Consiglio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio Direttivo, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato.

Il Presidente deve inoltre:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio prima e dell'assemblea poi, bilancio che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- proporre al consiglio gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

ART. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del patrimonio sociale dovrà essere decisa dall'assemblea degli associati a norma di legge e di statuto.

Il Presidente dell'Associazione in carica assume le funzioni di liquidatore.

In caso di scioglimento dell'Associazione, esaurita la fase di liquidazione, **il suo patrimonio e' devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non e' contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni in materia del Codice Civile o delle altre leggi speciali.

Pavia, li' 6 (sei) luglio) 2005 (duemila cinque)

